



Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ARTT 36, CO. 2, LETT. B) E 37 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ESISTENTE NELL'AMBITO DEMANIALE DEL PORTO DI TARANTO PER ANNI 1. CIG. 7704140971
Esclusione dalla procedura di gara.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Decreto dell'Ente n. 129/18, in data 19.11.2018, veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo come da quadro economico, pari ad **€ 190.000,00**, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 9, co. 1, p. 6) del D.P.R. 633/1972 modificato e integrato dall'art. 3, co. 13 del D.L. 90/1990, convertito con modificazioni in L. 165/1990, *così suddiviso*:
 - **€ 174.067,04** per servizio annuale a canone;
 - **€ 11.932,96** per eventuali prestazioni in economia;
 - **€ 4.000,00** per oneri della sicurezza.
- alla scadenza del termine perentorio delle ore 13.00 del 07/01/2019 pervenivano n.10 (dieci) offerte, così come risulta dall'elenco prodotto dal sistema del mercato elettronico;
- nella *lex specialis* (art. 8 lett. F) della lettera d'invito si prevedeva, altresì, in applicazione del comma 5 dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, che la garanzia è "*valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte*", nonché all'art. 20 che "*l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione*";
- esaurite le operazioni di ammissione in gara, tutti i concorrenti vedevano ammessa la propria offerta;
- in data 03.06.2019 veniva svolta la quarta seduta pubblica di gara, nella quale veniva effettuata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta MELLO LUCIO con il punteggio di 90,39/100;
- l'Amministrazione avviava la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario e che, alla data del 05.07.2019, non risultava ancora conclusa;
- si rendeva pertanto necessario, in relazione al prolungarsi dei chiesti riscontri in merito alla certificazione dei requisiti di ordine speciale da parte delle P.A. interessate, chiedere ai concorrenti la proroga dell'efficacia dell'offerta nonché la relativa proroga del periodo di copertura della cauzione provvisoria;
- con foglio prot. n. 11221/SG/GARE/TEC/MAN del 05/07/2019, la S.A. provvedeva a richiedere le sopra citate proroghe a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara a mezzo della piattaforma *acquistinretepa*, indicando quale termine perentorio per il ricevimento delle stesse il giorno 15/07/2019;
- entro il predetto termine pervenivano a sistema n. 5 riscontri contenenti le chieste proroghe;

Rilevato che:

- le offerte dei concorrenti ammessi in gara e le relative cauzioni provvisorie prestate a garanzia delle stesse prevedevano una validità di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte (*id est*, 07/01/2019);
- l'Amministrazione, procedeva, pertanto, essendo allo stato le operazioni di gara ancora in corso, a chiedere le proroghe di validità delle offerte e cauzioni provvisorie (cfr. foglio n. 11221/SG/GARE/TEC/MAN cit. in premessa).

Dato atto che:

non risultano pervenute le proroghe chieste ai concorrenti:

- 1) CENTRO GARDEN SAS DI MAISTO VINCENZO;
- 2) IMPRESA CASSARINO SALVATORE ANTONINO;
- 3) IPOMAGI SRL;
- 4) M.A.P.I.A.;
- 5) TECNO GF SERVICE SRL.

Valutato che:

- secondo prassi e giurisprudenza consolidate, la garanzia provvisoria soddisfa il fine di garantire la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, qualora non si pervenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario e che, pertanto, la cauzione provvisoria risulta un elemento essenziale dell'offerta, con la conseguenza che la sua mancata presentazione o il suo mancato rinnovo (*rectius* estensione di validità) determinano l'inesistenza della stessa offerta;
- la mancata produzione della proroga della validità dell'offerta chiesta dalla S.A. integra giuridicamente l'istituto della decadenza negoziale (perdita della titolarità di diritti/facoltà in conseguenza del decorso di un termine fissato senza che sia stata posta in essere un'attività predeterminata) con l'effetto di svincolare l'offerente dall'offerta stessa;

Considerato altresì che:

l'art. 95, co. 15 del D.lgs. 50/2016, prevede che: <<... Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.>>.

Letto ed applicato il D.lgs. 50/2016 e smi, nonché la normativa di settore vigente.

Visti:

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362, in data 8.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 4/17, in data 18.4.2017, di nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

DECRETA

1) di escludere i concorrenti:

- CENTRO GARDEN SAS DI MAISTO VINCENZO;
- IMPRESA CASSARINO SALVATORE ANTONINO;
- IPOMAGI SRL;
- M.A.P.I.A.;
- TECNO GF SERVICE SRL;

dalla procedura di gara, per le ragioni esposte in narrativa;

2) di approvare, per le motivazioni di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria provvisoria di gara, senza procedere alla rideterminazione dei punteggi già attribuiti ai sensi dell'art. 95, co. 15 del D.lgs. 50/2016, come segue:

| Concorrente | Punteggio complessivo | Posizione in graduatoria |
|--|-----------------------|--------------------------|
| <u>MELLO LUCIO</u> | 90,39 | 1 |
| <u>CAMPANALE LEONARDO</u> | 70,30 | 2 |
| <u>VERDIDEA SRL</u> | 68,29 | 3 |
| <u>T.ECO.M. SRL/GREEN PROJECT DI MURGOLO GAETANO</u> | 54,08 | 4 |
| <u>GESTIONEAMBIENTE S.R.L.</u> | 38,54 | 5 |

3) di disporre l'invio di apposita comunicazione di esclusione ai concorrenti esclusi, a mezzo PEC ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016, nonché attraverso l'area comunicazioni del MEPA, prevedendo lo svincolo delle polizze fidejussorie originariamente prestate dai concorrenti elencati al punto 1);

4) di inviare il presente Decreto ai concorrenti rimasti in gara attraverso l'area comunicazioni della piattaforma MEPA;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente" nonché sul sito del MIT;

6) di inviare il presente Decreto alla Sezione Gare e contratti per la predisposizione degli adempimenti conseguenti.

visto

il Segretario Generale

dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*)

Il Presidente

Prof. Avv. Sergio PRETE(*)

a.i./a.i./FLDB

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"